



**E-book  
Reading, 1**

# **Le storie e la memoria**

**In onore di Arnold Esch**

*a cura di*

***Roberto Delle Donne  
Andrea Zorzi***

Estratto a stampa da RM - E-book, Reading - 1

<<http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>>



**Firenze University Press**

# ***I mercatores Romani*** **nel registro di Innocenzo III\***

di Maria Pia Alberzoni

Il ruolo svolto dai *mercatores* dell'Urbe nel quadro dello sviluppo economico e sociale cittadino è stato a pieno rivalutato nell'ambito di studi relativi alla formazione dei ceti dirigenti di Roma nel XIII secolo<sup>1</sup>. Le testimonianze circa l'attività di questi banchieri-prestatori risultano di indubbio interesse anche per individuare importanti aspetti e motivi degli interventi papali nei confronti di alcune Chiese locali, giacché i procuratori di enti ecclesiastici e vescovati, sempre più assiduamente presenti alla curia papale a partire dal XIII secolo, dovettero spesso ricorrere ai servigi dei prestatori di denaro per poter condurre a termine le missioni intraprese<sup>2</sup>. Se

\* Abbreviazioni e sigle: Friedberg II = A. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, II: *Decretalium collectiones*, Lipsiae 1922; Potthast = A. Potthast, *Regesta pontificum Romanorum*, I, Berolini 1874; Reg.Vat. = Archivio Segreto Vaticano, *Registri Vaticani*; Savio, Milano = F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia*, I: Milano, Firenze 1913; Savio, Piemonte = Id., *Gli antichi vescovi... Il Piemonte*, Torino 1898.

<sup>1</sup> Valide indagini prosopografiche sulle famiglie emergenti all'inizio del XIII secolo sono offerte da M. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento "in Urbe potentes"*, in C. Carbonetti Vendittelli - S. Carocci - É. Hubert - S. Passigli - M. Vendittelli, *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. Hubert, Roma 1993, pp. 87-135, e da M. Thumser, *Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit*, Tübingen 1995 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 81), pp. 205-256.

<sup>2</sup> Di grande utilità per comprendere l'affinarsi di questi meccanismi, che trovarono eco nel canone 37 del IV concilio lateranense (*Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis Glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 [Monumenta iuris canonici, s. A: Corpus Glossatorum, 2], pp. 79-80) e vennero quindi accolti delle decretali gregoriane [X 1.3.28 = Friedberg II, col. 31], è R. von Heckel, *Das Aufkommen der ständigen*

la possibilità di conoscere i nomi e le famiglie di tali *mercatores* attivi a Roma come pure in altri centri dell'Occidente aumenta già nel corso dei pontificati di Onorio III e di Gregorio IX<sup>3</sup>, per il periodo precedente disponiamo di qualche rapsodica – ma non per questo meno significativa – indicazione, per lo più reperibile nei registri papali, sebbene gli archivi delle singole Chiese, qualora attentamente vagliati, non siano affatto avari di notizie in merito<sup>4</sup>.

Gli studi relativi all'attività finanziaria svolta nell'ambito della curia romana e favorita dal progressivo ampliarsi del suo orizzonte di intervento all'interno della cristianità intera, nonché dalla conseguente articolazione degli uffici, hanno dunque consentito non solo di meglio individuare le forze sociali della Roma tardomedievale, ma hanno permesso di illuminare, oltre agli aspetti della vita quotidiana nella città eterna, le scelte di carattere culturale e spirituale: basti pensare alla committenza di importanti opere d'arte<sup>5</sup>. Si tratta di campi che le assidue e appassionante ricerche di Arnold Esch hanno con profitto dissodato<sup>6</sup>.

*Prokuratoren an der päpstlichen Kurie im 13. Jahrhundert*, in *Scritti di Storia e Paleografia. Miscellanea Francesco Ehrle*, II, Roma 1924 (Studi e testi, 38), pp. 290-321; si vedano inoltre W. Stelzer, *Die Anfänge der Petentenvertretung an der päpstlichen Kurie unter Innocenz III.*, "Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma", 12 (1972), pp. 130-139; un significativo esempio è studiato da M. Vendittelli, *Testimonianze sui rapporti tra "mercatores" romani ed i vescovati di Metz e Verdun nel secolo XIII*, "Archivio della Società Romana di Storia Patria", 118 (1995), pp. 69-99.

<sup>3</sup> Si vedano, per tutti, gli esempi dei Mannetti, dei Lombardi, dei *Curtabraca* e di *Petrus Sarracenus de Andriotta*, adottati da Vendittelli, *Mercanti romani* cit. e per lo più poggiati sulla documentazione di Onorio III e di Gregorio IX.

<sup>4</sup> Si veda, ad esempio, T. Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahrhundert)*. *Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung*, Tübingen 1994 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 77), soprattutto pp. 133-151, dove tra le cause del crescente indebitamento dei capitoli novaresi si trovano indizi di mutui contratti con *mercatores* romani; sull'importanza dei registri papali quale fonte per lo studio della società romana Vendittelli, *Mercanti romani* cit., pp. 94-95.

<sup>5</sup> Un agile e puntuale quadro di insieme è offerto da A. Paravicini Bagliani, *La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento*, Roma-Bari 1996.

<sup>6</sup> Mi limito a ricordare solo alcuni studi di Arnold Esch che per lo più rivolti al XV secolo: A. Esch, *Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento (Il loro volume secondo i registri doganali romani degli anni 1452-1462)*, in Id. - I. Ait et alii, *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, Roma 1981 (Fonti e studi del Corpus membranarum

2. L'attività dei cambiatori e dei mercanti romani all'inizio del Duecento era indispensabile per risolvere gli inevitabili problemi che nascevano dal confluire nella città eterna – soprattutto nei periodi nei quali la curia era in essa presente<sup>7</sup>– di persone dalle diverse parti del mondo, che quindi, oltre a utilizzare valute diverse per i loro negozi – *in primis* per ottenere privilegi e udienze –, spesso donavano oggetti preziosi, che era poi interesse della curia monetizzare. Un significativo cenno ai *campsores* o *nummularii* attivi negli ambienti curiali è offerto dai *Gesta* di Innocenzo III, laddove l'autore enfatizza la riforma anche in questo campo promossa dal pontefice, il quale aveva ordinato la rimozione dei banchi dei cambiatori situati nel palazzo lateranense, accostandola esplicitamente al deciso intervento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme<sup>8</sup>.

In particolare dalla fine degli anni ottanta del secolo XII e fino alla metà del successivo, quando si susseguì una serie di papi romani, le famiglie

italicarum. Serie I. Studi e ricerche, 17), pp. 7-79; Id., *La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. La sua provenienza fiorentina ed il probabile ruolo del cardinale Prospero Colonna*, in *Alle origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431)*, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 20), pp. 625-641; Id., (in collaborazione con I. Ait), *Aspettando l'Anno Santo. Fornitura di vino e gestione di taverne nella Roma del 1475*, "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 73 (1993), pp. 387-417; Id., *Im Heiligen Jahr am römischen Zoll. Importe nach Rom um 1475*, in *Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen*, hg. von J. Helmrath - H. Müller, München 1994, pp. 869-901; Id., *Roma come centro di importazioni nella seconda metà del Quattrocento e il peso economico del papato*, in *Roma Capitale (1447-1527)*, Roma 1994 (Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, 5), pp. 107-143; Id., *Importe in das Rom der Renaissance. Die Zollregister der Jahre 1470-1480*, "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 74 (1994), pp. 360-453.

<sup>7</sup> A. Paravicini Bagliani, *La mobilità della curia Romana nel Duecento: riflessi locali*, in *Società e istituzioni nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 155-278; Id., *La vita quotidiana* cit., pp. 23-54; Vendittelli, *Mercanti romani* cit., pp. 91-94.

<sup>8</sup> *Gesta Innocentii III papae*, in PL 214, col. LXXX: "Inter omnes itaque pestes, habuit venalitem exosam, cogitans, qualiter eam posset a Romana Ecclesia extirpare. (...) Erat autem infra sacrum Lateranense palatium in transitu, juxta cisternam coquinae, nummulariorum mensa locata, super quam quotidie ponebantur vasa aurea et argentea, monetarum diversitas, multusque thesaurus ad vendendum vel cambiandum; quam idem solertissimus pontifex, illius zelus succensus qui mensas nummulariorum subvertit, de toto palatio fecit penitus amoveri"; oltre a Paravicini Bagliani, *La vita quotidiana* cit., pp. 73-75, sulla riforma dei costumi della curia romana si vedano i rapidi cenni in M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 17), pp. 223-226.

dell'Urbe impegnate in attività di scambio godettero di particolare attenzione da parte del pontefice e dei cardinali – anche questi ultimi in quei decenni per la maggior parte provenienti da Roma e dal Lazio<sup>9</sup>– basti pensare che in molti casi a coloro che contraevano debiti durante il soggiorno romano veniva richiesto di giurare in presenza di un cardinale le modalità previste per la restituzione della somma ottenuta, onde garantire maggior forza all'impegno preso, nonché facilitare il recupero dei crediti concessi a persone che provenivano dalle più lontane regioni, nelle quali avrebbero poi dovuto saldare i debiti contratti: per questa via era inevitabile il coinvolgimento del tribunale papale, che in tal modo era autorizzato ad accusare il debitore insolvente di spergiuro, per essere venuto meno a quanto solennemente promesso<sup>10</sup>. Il tribunale papale, con le sue competenze che si estendevano a tutta la cristianità, si presentava, dunque, come l'istanza più valida cui appellarsi in caso di inadempienza degli impegni da parte dei debitori; gli interventi dei pontefici si dimostrarono estremamente energici, giungendo a usare come mezzo di pressione le più severe censure ecclesiastiche.

In questo contributo si intendono considerare le testimonianze offerte dai registri di Innocenzo III, circa le misure predisposte dalla curia e i riflessi in sede locale dei processi intentati presso il tribunale papale dai banchieri romani contro ecclesiastici con loro indebitati.

3. Due lettere del registro innocenziano segnalano interventi papali nei confronti di creditori insolventi di banchieri romani e senesi. Il primo caso si colloca nel gennaio 1204<sup>11</sup>, quando Innocenzo III, dopo alcuni tentativi

<sup>9</sup> Sulla provenienza dei cardinali tra XII e XIII secolo, oltre a W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III.*, Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, I/6), pp. 241-252, si veda A. Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996 (Studi superiori NIS, 299), pp. 51-63; i riflessi di carattere sociale e politico in relazione agli oltre 50 anni nei quali si avvicendarono sul soglio di Pietro papi provenienti dalla nobiltà romana sono considerati da S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993 (Nuovi studi storici, 23/Collection de l'École française, 181), pp. 17-34.

<sup>10</sup> H. Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, I: *Untersuchung*, Bonn 1997 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 4/1), pp. 137-139. Significativo il caso accennato in C.R. Cheney, *Innocent III and England*, Stuttgart 1976 (Päpste und Papsttum, 9), pp. 36-37.

<sup>11</sup> *Die Register Innocenz' III.*, 6. *Pontifikatsjahr, 1203/1204. Texte und Indices*, bearbeitet von O. Hageneder - J.C. Moore - A. Sommerlechner gemeinsam mit C. Egger - H. Weigl, Wien 1995

senza successo e dopo che si era dimostrato vano anche l'intervento del cardinale legato Guido de Paredo<sup>12</sup>, aveva delegato il vescovo Ugo di Liegi perché obbligasse infine Dietrich, vescovo di Utrecht, a restituire il mutuo di 1250 marche, contratto dal suo predecessore ancora al tempo di Celestino III<sup>13</sup>, con alcuni *cives romani*, precisamente con i *dilecti filii Parentius*<sup>14</sup>, *Iaquintus de Tosto*<sup>15</sup>, *I. Petrinus* e *Bellushomo*, nonché con i *mercatores* di Siena, Alessio *Vincecastrì*, *Garnellotus* e soci. In caso di inadempienza del

(Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 6), n. 214 (215), pp. 365-366 (Potthast 2105: 1204 gennaio 31); desidero esprimere la più viva gratitudine al professor Othmar Hageneder, per i numerosi suggerimenti ricevuti e per aver potuto discutere con lui alcuni punti di questo lavoro.

<sup>12</sup> Su Guido de Paredo, cardinale vescovo di Palestrina, vedi Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 133-134.

<sup>13</sup> La parabola che condusse alla grave crisi economica delle istituzioni ecclesiastiche è efficacemente tratteggiata da C. Violante, *Monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria (secoli XI-XIII)*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Milano 1980 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 9), pp. 369-416; toccano il problema della gestione finanziaria e fondiaria relativamente a due diverse aree dell'Italia padana i recenti contributi di G. Andenna, "Non habebant mobilia de quibus possent satisfacere creditoribus". *La crisi economico-finanziaria dei monasteri del Piemonte orientale in età comunale*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1998 (Italia benedettina, 16), pp. 63-96 e L. Chiappa Mauri, *Monasteri ed economia rurale in Lombardia nei secoli XII-XIII*, *ibid.*, pp. 199-218; per quanto riguarda l'uso del termine "vecchio" monachesimo per i monasteri che non aderivano alla riforma cisterciense o ad altre analoghe, punto di riferimento rimane P. Zerbi, "Vecchio" e "nuovo" monachesimo alla metà del secolo XII, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali* cit., pp. 3-26, al quale si possono aggiungere le osservazioni di G.M. Cantarella, *Mendola 1977: appunti e impressioni*, "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 31 (1977), pp. 496-503 e le suggestioni di G.G. Merlo, *Tra vecchio e nuovo monachesimo*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale*, Torino 1988, pp. 175-198 (ora ristampato in Id., *Forme di religiosità nell'Italia occidentale dei secoli XII e XIII*, Cuneo-Vercelli 1977 [Storia e storiografia, 11], pp. 9-34).

<sup>14</sup> Su di lui Thumser, *Rom und der römische Adel* cit., pp. 176 (sulla famiglia Parenzi pp. 175-180).

<sup>15</sup> *Iaquintus de Tosto* aveva fatto parte degli organismi comunali romani nel 1188: si vedano le indicazioni bibliografiche fornite in *Die Register Innocenz' III., 5. Pontifikatsjahr, 1202/1203. Texte*, bearbeitet von O. Hageneder unter Mitarbeit von C. Egger - K. Rudolf - A. Sommerlechner, Wien 1993 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 5), p. 365 nota 3.

mandato papale, il pontefice minacciava le più gravi sanzioni contro il presule, fino alla deposizione dalla carica e alla sostituzione con una persona *idonea*<sup>16</sup>.

Sempre a seguito di sollecitazioni dei banchieri dell'Urbe, Innocenzo III aveva bloccato la fruizione di un beneficio nella chiesa di Woodhorn (contea di Northumberland e diocesi di Durham), acquisito *tacita veritate*<sup>17</sup> da un nipote del cardinale Giovanni di Albano per finanziarsi durante gli studi a Parigi<sup>18</sup>, giacché con quel denaro si sarebbe piuttosto dovuto liquidare il debito contratto nel 1200 da un cappellano, allora titolare di quel beneficio, con i banchieri romani *Iaquintus de Tosto*, il già ricordato creditore del vescovo di Utrecht<sup>19</sup>, Stefano *Bobonis de Maximo*<sup>20</sup>, Mattia *Guidonis*

<sup>16</sup> *Die Register* cit., VI, n. 214 (215), p. 355 righe 21-27: “tu, nisi post commonitionem tuam infra mensem id curaverit emendare vel nisi satisfecerit secundum formam superius prelibatam, cum arbor mala eradicanda sit penitus et ignis usibus applicanda, in eum servato iuris ordine auctoritate nostra sublato contradictionis et appellationis obstaculo depositionis sententiam non differas promulgare et facias Traiectensi ecclesie per electionem canonicam de persona idonea provideri”. In realtà il caso era ancora aperto nel 1208, quando Dietrich di Utrecht sembrò essere infine disposto ad attenersi agli ordini del pontefice e a saldare definitivamente il debito (PL 215, col. 1314; Potthast 3293; 1208 febbraio 7).

<sup>17</sup> Circa la “procedura sleale” nella richiesta di commissorie e le misure predisposte dalla cancelleria papale onde sventare abusi: Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 218-221 e 254-257.

<sup>18</sup> *Die Register Innocenz' III., 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205. Texte und Indices*, unter der Leitung von O. Hageneder bearbeitet von A. Sommerlechner - H. Weigl gemeinsam mit C. Egger - R. Murauer, Wien 1997 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 7), n. 15, pp. 30-34 (Potthast 2149; 1204 marzo 2); il documento è stato attentamente esaminato da O. Hageneder, *Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter (Ex certa scientia, non obstante, Registerführung)*, in *Lectiones eruditorum extraneorum in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae*, fasciculus 4, Praha 1995, pp. 49-77 (soprattutto pp. 49-52) riguardo ai criteri secondo i quali sono usate certe clausole nelle lettere papali accolte nei Registri; su Giovanni di Tuscania, cardinale vescovo di Albano, vedi Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 94-95.

<sup>19</sup> Vedi sopra, nota 15; è evidente l'oscillazione terminologica, giacché, mentre in questo documento il medesimo *Iaquintus* è definito *mercator*, in precedenza era stato indicato come semplice *civis Romanus*: Vendittelli, *Mercanti romani* cit., pp. 108-109.

<sup>20</sup> Un cenno, in relazione a una causa discussa sotto Onorio III, in Vendittelli, *Mercanti romani* cit., p. 99; qualche notizia sui *de Maximo* all'inizio del XIII secolo anche in Carocci, *Baroni di Roma* cit., p. 24.

*Marronis*<sup>21</sup>, Se. Giovanni *Pantaleonis* e suo fratello *Herus*<sup>22</sup>, Stefano *Capharellus*<sup>23</sup>, Niccolò *Octouiani Deustegardet*<sup>24</sup> e Leonardo *Pizulinus*<sup>25</sup>.

Indubbiamente i *mercatores* correvano rischi considerevoli prestando denaro a ecclesiastici di paesi lontani; il fatto, però, che molti di costoro anche durante il pontificato di Onorio III siano attestati come creditori di vescovi ed ecclesiastici d'Oltralpe fa supporre che le pressioni papali costituissero uno strumento efficace al fine di tutelare gli interessi finanziari dei propri concittadini impegnati in attività feneratizie.

Come la curia, dunque, aveva bisogno dell'opera di prestatori e cambiavalute per poter far funzionare i diversi uffici, così i *mercatores Romani*, che in accordo con essa agivano, necessitavano del costante appoggio dell'autorità pontificia per non veder frustrati i tentativi di recuperare il denaro mutuato con i relativi interessi. La presenza di costoro su piazze tanto distanti dall'Urbe rivela inoltre una buona capacità di raccordarsi anche con altri gruppi attivi nel settore, sia a livello locale – in regioni quali le Fiandre o il regno d'Inghilterra –, sia di altre città italiane.

4. Il rapporto che potremmo dire “preferenziale” tra la curia e i *cives Romani* dediti ad attività finanziarie in collegamento con essa riceve nuova luce grazie a una lettera papale relativa a Piacenza. Fu infatti l'intervento di alcuni banchieri dell'Urbe presso Innocenzo III a favorire la riconciliazione tra il papa e il comune emiliano, le cui autorità erano state scomunicate per aver imposto nel 1204 una forte taglia al presule e alle diverse istituzioni ecclesiastiche, onde contribuire al risanamento della grave situazione economica della città<sup>26</sup>; il vescovo Crimerio, per non sottostare all'imposizio-

<sup>21</sup> Vendittelli, *Mercanti romani* cit., pp. 100 e 114-115.

<sup>22</sup> *Erus Iohannis Pantaleonis* è anch'egli testimoniato come senatore di Roma nel 1186; Vendittelli, *Mercanti romani* cit., p. 112; Thumser, *Rom und der römische Adel* cit., pp. 160-161.

<sup>23</sup> Vendittelli, *Mercanti romani* cit., pp. 112 e 99.

<sup>24</sup> Thumser, *Rom und der römische Adel* cit., pp. 158-160 sulla famiglia Ottaviani, ma senza riferimenti al qui menzionato Niccolò.

<sup>25</sup> Vendittelli, *Mercanti romani* cit., p. 99: si tratterebbe di un gruppo di prestatori di denaro il cui raggio d'azione toccò per un certo periodo il regno di Inghilterra.

<sup>26</sup> Le sanzioni fissate nella normativa canonica fin dal III concilio lateranense, precisamente nel can. 19 (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo - G.L. Dossetti - P.P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, edizione bilingue, Bologna 1991, p. 221; X 3. 49. 4 = Friedberg II, coll. 654-655), furono in seguito inasprite, come risulta da una lettera del 16 aprile 1203 (*Die Register* cit., VI, n. 45, pp. 67-68; Potthast 1884), fino a prevedere la soppressione della diocesi e il suo smembramento tra quelle vicine.

ne, con parte del suo clero era andato in esilio, e ora il pontefice minacciava di inasprire le misure<sup>27</sup>.

Quando gli eventi sembrarono precipitare, per sventare le sanzioni che avrebbero compromesso anche l'attività economica dei *mercatores* piacentini, nonché di coloro che agivano su quella piazza, nell'ottobre 1206 i consoli della città emiliana si rivolsero con uno scritto ai *mercatores* romani, perché questi ultimi comunicassero alla curia la volontà del comune di sottomettersi ai *mandata* papali. L'intervento fu efficace e dopo pochi giorni Innocenzo III si rivolgeva ai consoli di Piacenza compiacendosi per la disponibilità mostrata a obbedire ai *mandata* papali<sup>28</sup>. Non solo: dalle parole del pontefice è possibile evincere che i banchieri dell'Urbe si erano attivamente adoperati perché il papa si mostrasse clemente con la città emiliana<sup>29</sup>. L'accordo finalmente raggiunto, oltre a rivelare l'efficacia dell'intervento dei banchieri romani presso la curia papale, permette di cogliere l'importante presenza di costoro sulla piazza piacentina, crocevia di itinerari lungo la via Francige-

<sup>27</sup> Iohannis Codagnelli *Annales Placentini*, hg. von O. Holder-Egger, Hannover-Leipzig 1901 (MGH SS rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, 23), p. 30: "MCCIII. (...) Et eo anno in eorum consulatu seditio fuit inter dominum episcopum et clerum Placentie et commune occaxione duarum millium librarum, quas ipsi consules ab eis petebant pro subsidio debiti communis solvendi, quod tunc erat XVI milia librarum, quas dominus episcopus et clerus Placentie dare recusaverunt, et ob id extra districtum Placentie exierunt". La vertenza tra vescovo e comune piacentino, per la quale rimane valido punto di riferimento P.M. Campi, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, II, Piacenza 1651, pp. 92-96, è ora riconsiderata in M.P. Alberzoni, *Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni*, Novara 2001 (Studi, 26), pp. 52-64; una ricostruzione parziale si trova anche in J. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, trad. it., Bologna 1986, pp. 234-237 e in P. Racine, *Innocent III et la Commune de Plaisance*, in *Les prélats, l'église et la société. XI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle. Hommage à Bernard Guillemain*, ed. F. Bériac, Bordeaux 1994, pp. 207-217.

<sup>28</sup> Reg. Vat. 7, f. 117r <n. 168> (PL 215, col. 1001; Potthast 2893): "Gaudemus in Domino et in potentia virtutis ipsius, quia, sicut ex litteris, quas Romanis mercatoribus direxistis, accepimus, ad mandatum apostolice sedis desideratis humiliter ac devote redire"; la lettera, indirizzata a "Consulibus Placentinis spiritum consilii sanioris" – quindi ancora scomunicati –, è priva di data, ma va sicuramente collocata dopo quelle del 6 ottobre; poiché la successiva registrazione data al 16 ottobre è lecito ritenere che tale missiva sia stata redatta attorno alla metà del mese.

<sup>29</sup> *Ibid.*: "et ideo, priusquam predicti mercatores intercessuri pro vobis ad nostram presentiam accessissent, medicinales vobis litteras miseramus, amaras quidem in cortice, sed dulcissimas in medulla"; qui Innocenzo III si riferisce alla lettera del 1206 ottobre 7, dall'*incipit Tacti sumus dolore cordis* (PL 215, coll. 998-1000; Potthast 2889), anch'essa indirizzata al podestà, ai consoli e al popolo di Piacenza "spiritum consilii sanioris".

na<sup>30</sup>. Piacenza, inoltre, rientrava a diverso titolo nelle strategie dei *mercatores* dell'Urbe, soprattutto se si considerano gli stretti legami di carattere istituzionale instauratisi tra la Chiesa di Roma e quella di Piacenza, quando nel XII secolo quest'ultima fu definitivamente sottratta alla provincia ecclesiastica facente capo a Ravenna per divenire una diocesi direttamente soggetta alla Chiesa romana<sup>31</sup>. All'interno del collegio cardinalizio, poi, nel corso del XII secolo si era registrata una discreta presenza di ecclesiastici provenienti dalla città emiliana<sup>32</sup>, e, in particolare, il romano Ugo Pierleoni era stato vescovo di Piacenza tra 1154 e 1164, quando fu creato cardinale da Alessandro III<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> T. Szabó, *Le vie terrestri di Piacenza*, in *Precursori di Cristoforo Colombo. Mercanti e banchieri piacentini nel mondo durante il medioevo*. Atti del Convegno internazionale di studi (Piacenza, 10-12 settembre 1992), Bologna 1994, pp. 33-50; T. De Paulis, *Plaisance et les voies fluviales*, *ibid.*, pp. 51-67; sulle vie di pellegrinaggio, P. Racine, *Viaggiare sulla via Francigena nel medioevo: racconti e guide*, in *Piacenza e il Giubileo. Una città crocevia degli itinerari di pellegrinaggio medioevale*, a cura di V. Poli, Piacenza 1999, pp. 29-50; vedi, inoltre, P. Racine, *L'economia piacentina nell'età comunale*, in *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*. Atti del Convegno internazionale di studio, Piacenza s.d., pp. 116-128 e, soprattutto, da R.-H. Bautier, *Les marchands et banquiers de Plaisance dans l'économie internationale du XII<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle*, *ibid.*, pp. 182-237.

<sup>31</sup> Un'agile panoramica sul problema è offerta da D. Ponzini, *Dipendenza di Piacenza da Ravenna: contrasti con la Sede Metropolitana*, in *Atti dei Convegni di Cesena e Ravenna (1966-1967)*, Cesena 1969 (Centro studi e ricerche sulla antica provincia ecclesiastica ravennate - Ravennatensia, 1), pp. 551-567.

<sup>32</sup> Il piacentino Azzo fu creato cardinale nel 1133 (B. Zenker, *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159*, Würzburg 1964, pp. 71-72); nel 1178 fu la volta di Arduino di Piacenza (†1183): vedi A. Ambrosioni, *Le città italiane fra Papato e Impero dalla pace di Venezia alla pace di Costanza*, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero*, Bologna 1984 [Studi e testi di storia medioevale, 8], pp. 52-53 nota 64); nel 1185 fu creato cardinale Pietro Diani († 1206): Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 85-86 e Id., *Diani, Pietro*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma 1991, pp. 648-650; nel 1204, infine, Guido Pierleoni, canonico della cattedrale di Piacenza, fu creato cardinale diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano, quindi da Onorio III (1221) promosso cardinale vescovo di Palestrina († 25 aprile 1228: Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 140-141).

<sup>33</sup> Campi, *Dell'istoria* cit., p. 6; Ugo venne creato cardinale vescovo di Tuscolo nel 1164 (Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 140 e 246); circa il ruolo svolto dai Pierleoni nel XII secolo a Roma è utile punto di riferimento Thumser, *Rom und der römische Adel* cit., pp. 181-184, vedi, inoltre, I. Musajo Somma, *Il capitolo di S. Antonino e i vescovi di Piacenza nel*

5. La vicenda del vescovo di Acqui, infine, si rivela emblematica del complesso sistema di interessi temporali e spirituali che segnarono le relazioni tra la sede papale e le città dell'Italia settentrionale nei primi anni del XIII secolo<sup>34</sup>.

Il novarese Ugo Tornielli – esponente di una famiglia che dovette la sua fortunata ascesa al fatto che Guglielmo Tornielli tra 1153 e 1161 fu vescovo di Novara<sup>35</sup>, e che tra la metà del XII secolo e i primi decenni del successivo godette di grande prestigio sia in campo ecclesiastico, sia nella vita politica<sup>36</sup>– almeno dal 1172 aveva fatto parte del capitolo della cattedrale S. Maria nella sua città natale, nel quale dal 1176 ricoprì la dignità di arcidiacono, dignità che mantenne anche dopo la sua elezione alla cattedra acquense avvenuta attorno al 1183<sup>37</sup>. Ugo, che doveva essere uomo non privo di ambizioni, fu a capo di una diocesi relativamente modesta, anche perché situata in un territorio conteso tra le vicine Asti, Pavia e Tortona e, soprattutto, in un momento di forti attriti con la vicina Alessandria, eretta nel 1175 in diocesi per decisione di Alessandro III, dietro richiesta del

*secolo XII*, in *Le Chiese dell'Emilia Romagna nel Medioevo*. Convegno di Ravennatensia - Centro studi e ricerche sull'antica provincia ecclesiastica ravennate (Piacenza, 21-23 settembre 1999), in corso di stampa. L'esistenza di rapporti d'affari tra banchieri romani e piacentini è ipotizzata da Bautier, *Les marchands* cit., pp. 184-185.

<sup>34</sup> La tormentata storia del presule acquense, nel breve periodo in cui la diocesi di Acqui fu unita a quella di Alessandria, è considerata in Alberzoni, *Città, vescovi* cit., pp. 173-211.

<sup>35</sup> Savio, *Piemonte*, pp. 270-271; H. Keller, *Origine sociale e formazione del clero cattedrale dei secoli XI e XII nella Germania e nell'Italia settentrionale*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 8), p. 172; notiamo che alcuni esponenti della famiglia dovevano avere anche buone disponibilità finanziarie, se si considera che nel 1209 Bonifacio Tornielli mutuò denaro al capitolo di S. Maria (Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit* cit., pp. 148-149).

<sup>36</sup> Un quadro d'insieme è ora in Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit* cit., pp. 301-307 e 308-309 (albero genealogico della famiglia); sul comune di Novara alla fine del XII secolo, vedi F. Cognasso, *Storia di Novara*, Novara 1971, pp. 169-171.

<sup>37</sup> Oltre a Savio, *Piemonte*, pp. 41-43, si veda Keller, *Origine sociale* cit., p. 165 (notizie sulla sua carriera all'interno del capitolo di S. Maria) e Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit* cit., p. 57 e nota 200; due atti, rispettivamente del 1194 novembre 11 e del 1203 settembre 29 (O. Scarzello - G.B. Morandi - A. Leone, *Le carte dell'Archivio capitolare di S. Maria di Novara*, Torino 1924 [Biblioteca della Società storica subalpina, 80], n. DCXII, pp. 156-157 e n. DCCXXX, pp. 312-313) attestano che Ugo mantenne la carica di arcidiacono anche durante l'episcopato; nell'arcidiaconato gli successe nel 1219 il suo congiunto *Iacobus* Tornielli.

metropoli milanese Galdino della Sala; il pontefice aveva allora stabilito che alla nuova circoscrizione diocesana fossero assegnate numerose chiese in precedenza dipendenti dai vescovati o da enti monastici di Asti, Acqui, Pavia, Tortona e Milano<sup>38</sup>.

Non è qui possibile ripercorrere le tappe dell'unione tra la preesistente diocesi di Acqui con quella di Alessandria; è doveroso però almeno un cenno ai forti contrasti che per un trentennio ostacolarono la realizzazione del progetto papale, che venne ripreso per iniziativa di Alessandria e condotto a termine da Innocenzo III nel 1206, nonostante la manifesta contrarietà di parte del clero e del comune di Acqui, allora alleato di Pavia e opposto allo schieramento filomilanese, nel quale, oltre ad Alessandria, militava anche Novara<sup>39</sup>: un motivo che può spiegare il sostegno del vescovo Ugo all'unione delle due Chiese.

L'8 giugno 1206 il pontefice ratificò solennemente la decisione presa dai suoi delegati, il vescovo di Tortona, Opizzone, e il suddiacono papale e canonico di Vercelli, Bongiovanni<sup>40</sup>. Con tale documento, indirizzato nella

<sup>38</sup> P.F. Kehr, *Italia pontificia*, VI/2: *Pedemontium – Liguria Maritima*, Berolini 1914, pp. 200-203; un'attenta indagine sulla composizione della nuova diocesi è in V. Polonio, *La Diocesi di Alessandria e l'ordinamento ecclesiastico preesistente*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega lombarda*. Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso storico subalpino per la celebrazione dell'VIII centenario della fondazione di Alessandria, Torino 1970, pp. 563-576, mentre le vicende occorse fino al riconoscimento papale sono esaminate da G. Fiaschini, *La fondazione della diocesi di Alessandria ed i contrasti con i vescovi acquesi*, *ibid.*, pp. 497-512; si veda inoltre A. Ambrosioni, *Alessandro III e la Chiesa ambrosiana*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*. Studi raccolti da F. Liotta, Siena 1986, pp. 33-40. La posizione di Alessandria nel quadro delle relazioni tra papato e impero nei secoli XII e XIII è attentamente ricostruita in G. Pistarino, *Alessandria nel mondo dei Comuni*, "Studi medievali", s. 3<sup>a</sup>, 11 (1970), pp. 1-101.

<sup>39</sup> Sul sistema politico instauratosi nella Lombardia occidentale a partire dagli anni settanta del XII secolo si veda A. Haverkamp, *La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183)*, in *La pace di Costanza* cit., pp. 159-178; R. Bordone, *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. Andenna - R. Bordone - F. Somaini - M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, soprattutto pp. 365-384 e M. Vallerani, *Cremona nel quadro conflittuale delle città padane nell'età di Federico II*, in *Cremona città imperiale. Nell'VIII Centenario della nascita di Federico II*, Cremona 1999, soprattutto pp. 41-58.

<sup>40</sup> Reg Vat 7, ff. 92r-92v <n. 81> (PL 215, coll. 898-901; Potthast 2795: 1206 giugno 8); F. Gasparolo, *Cartario alessandrino fino al 1300*, II, Torino 1930 (Biblioteca della Società storica subalpina, 115), n. CCLXIV, pp. 100-104 dà un'edizione dell'originale di questo documento, conservato nell'Archivio della cattedrale di Alessandria, ma probabilmente per un errore di

medesima forma e lo stesso giorno al clero e al popolo di Alessandria e a quello di Acqui, Innocenzo III ricostruiva le principali tappe della annosa vicenda e accennava a una discussione della causa alla presenza del papa stesso<sup>41</sup>, che, di fronte all'insanabile discordia, era intervenuto d'autorità stabilendo così l'unione delle due Chiese sotto il medesimo vescovo, precisamente quello di Acqui allora in carica<sup>42</sup>. Venivano inoltre aggiunte dettagliate disposizioni circa i compiti del presule nelle rispettive diocesi, sulla base delle quali tutto ciò che pertineva le singole Chiese era "separato ed equamente riconosciuto ad entrambe le parti; tutto ciò che (era) di pertinenza del vescovo (veniva) riunito in una sola persona, con l'obbligo di esercitare le sue funzioni alternando le sedi"<sup>43</sup>.

La vertenza sembrava dunque essersi risolta in modo favorevole a Ugo Tornielli e ad Alessandria: soprattutto grazie all'appoggio di esponenti comunali e di ecclesiastici milanesi, il vescovo era riuscito a far accettare la

trascrizione, lo pone sotto la data 1205 giugno 8, anziché 1206 giugno 8; su Opizzone di Tortona vedi Savio, *Piemonte*, p. 399; il suddiacono Bongiovanni è forse da identificare con il chierico che nell'agosto del 1198 Innocenzo III aveva cercato di inserire nel capitolo di Ivrea (*Die Register Innocenz' III., 1. Pontifikatsjahr, 1198/1199. Texte*, bearbeitet von O. Hageneder - A. Haidacher, Graz-Köln 1964 [Publikationen der Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/1], n. 339, p. 508 nota 2).

<sup>41</sup> Reg Vat 7, f. 92r-93r (PL 215, col. 898): "et quoniam ex huiusmodi translatione non solum Aquensis civitas sed etiam Papiensis, que ipsius defensionem susceperat, scandalicari plurimum videbatur, nos utriusque partis procuratoribus in nostra presentia constitutis plenam concessimus audientiam". Nella primavera del 1206 erano sicuramente in corso operazioni militari tra Alessandria e Pavia, così che, forse per facilitare la nascita della nuova diocesi, il podestà di Milano, il piacentino Uberto Visconti, il 25 aprile 1206 impose una tregua ai consoli di Pavia, da una parte, e al podestà di Alessandria – il milanese Pietro di Pietrasanta (la sua carriera è esaminata da E. Occhipinti, *Vita politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nell'età dei comuni*, "Studi di storia medioevale e di diplomatica", 7, 1982, pp. 29-32) – e al vescovo Ugo dall'altra (*Gli atti del Comune di Milano fino all'anni MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, n. CCLXXXVIII, pp. 403-404).

<sup>42</sup> Reg Vat 7, f. 92r (PL 215, coll. 898-899): "qui, cum super hoc coram nobis cepissent multipliciter altercari, partes nostras interposuimus ad concordiam, statutum predicti predecessoris nostri taliter moderantes, ut Alexandrinam et Aquensem Ecclesias uniamus, presenti privilegio statuentes, quatinus unus et idem sit pontifex utriusque, unam et eandem pontificalem sedem obtinens in utraque".

<sup>43</sup> Fiaschini, *La fondazione della diocesi di Alessandria* cit., pp. 507-508, la citazione è alla nota 26.

nuova giurisdizione ai Pavesi e agli abitanti di Acqui a essi collegati<sup>44</sup>. Si apriva una nuova fase dell'episcopato del Tornielli: essa non si preannunciava facile, ma il vescovo poteva contare sull'appoggio del metropolita<sup>45</sup>, nonché su quello del comune di Milano e delle alleate.

Dalle non numerose testimonianze documentarie degli anni successivi all'unione delle due diocesi non è possibile evincere tratti caratteristici di questo presule, che non fu certo nel novero dei più prestigiosi vescovi della regione padana, tra i quali mi limito a ricordare Lotario di Vercelli, Bernardo di Pavia, Sicardo di Cremona, Pietro di Novara, dal 1207 anche Giacomo di Torino, o lo stesso metropolita Filippo da Lampugnano, e, soprattutto, il suo successore Uberto da Pirovano<sup>46</sup>. Ugo sembra esaurire la sua attività nei

<sup>44</sup> I Pavesi, infatti, anche dopo l'unione delle Chiese di Acqui e di Alessandria, avevano continuato ad appoggiare Acqui nelle sue rivendicazioni contro Alessandria e il vescovo Ugo, come testimoniano due atti dell'agosto 1207, con i quali, alla presenza degli ambasciatori di Milano, le parti si impegnavano ad osservare i patti giurati: *Gli atti del Comune di Milano* cit., n. CCCI, pp. 416-417.

<sup>45</sup> Nel giugno del 1206 era ancora arcivescovo di Milano Filippo da Lampugnano; egli sarebbe stato di lì a poco sostituito dal cardinale Uberto da Pirovano, che iniziò a svolgere le sue funzioni dall'aprile del 1207: sulla probabile deposizione di Filippo, vedi Alberzoni, *Nel conflitto tra papato e impero* cit., pp. 236-237; Ead., *Innocenzo III e la riforma della Chiesa in "Lombardia"*. *Prime indagini sui visitatores et provisores*, "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 73 (1993), p. 148 e Ead., *Hubert de Pirovano*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XXV, Paris 1995, coll. 14-17.

<sup>46</sup> Su Bernardo di Pavia F. Liotta, *Bernardo da Pavia (Bernardo Circa, Bernardo Balbi, Bernardus Balbus, Bernardus Papiensis)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 279-284 e F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia*, II/2: *Cremona - Lodi - Mantova - Pavia*, Bergamo 1932, pp. 446-451; su Sicardo di Cremona: Savio, *La Lombradia* cit., II/2, pp. 94-121 e O. Holder-Egger, *De vita Sicardi*, in *Sicardi episcopi Cremonensis Cronica*, in MGH SS, XXXI, Hannoverae 1903, pp. 22-59; su Pietro di Novara (1197-1209), oltre a Savio, *Piemonte* pp. 272-273, vedi Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit* cit., p. 65, dove è proposta l'identificazione tra il vescovo Pietro e il canonico *Petrus qui dicitur Sancti Vincentii* (su di lui Keller, *Origine sociale* cit., p. 166): Pietro è indicato come *magister* in una lettera del 3 marzo 1198 (*Die Register* cit., I, n. 39; Potthast 41); su Giacomo di Carisio – già canonico di Vercelli e legato alla cerchia, oltre che del vescovo Alberto, del suo successore Lotario, nonché del cardinale Guala Bicchieri –, vescovo di Torino dal 1207 al 1226, oltre a Savio, *Piemonte*, pp. 369-371, si veda G. Casiraghi, *Vescovi e città nel Duecento*, in *Storia di Torino*, I: *Dalla preistoria al comune medievale*, a cura di G. Sergi, Torino 1977, pp. 664-668; su Filippo da Lampugnano e Uberto da Pirovano, oltre a Savio, *Milano*, pp. 550-564, vedi la bibliografia citata sopra, a nota 45.

tentativi di affermare la sua giurisdizione su terre per natura contese, perché precedentemente possedute da altre diocesi, valgano per tutti i casi di Quargnento<sup>47</sup> e di Fubine<sup>48</sup>.

6. Per mantenere e rafforzare la sua posizione all'interno della diocesi, il Tornielli dovette profondere non poche energie e risorse economiche per disporre di procuratori presso la curia papale: proprio il caso di Fubine, cui si è appena accennato, costituisce un esempio in tal senso. A noi è giunto solo l'atto con cui Giacomo di Torino il 12 agosto 1210, confermava e rendeva esecutoria una sentenza precedentemente emessa da due giudici delegati papali, con la quale si riconosceva la giurisdizione di Acqui su Fubine<sup>49</sup>. Ciò presupponeva che il vescovo si fosse appellato al papa, il quale aveva nominato giudici delegati due ordinari della Chiesa milanese, Aripando Visconti e l'arciprete Guglielmo<sup>50</sup>. Una volta ottenuta la sentenza favorevole

<sup>47</sup> G.B. Moriondo, *Monumenta Aquensia*, I, Taurini 1789 (Bologna 1967), n. 124, col. 141 (1205 agosto 21): il vescovo Ugo accoglie la sottomissione dell'arciprete Ardizzone e dei chierici della pieve di Quargnento fino ad allora sottoposti alla giurisdizione del vescovo di Asti; vedi Kehr, *Italia pontificia* cit., VI/2, p. 209.

<sup>48</sup> Gasparolo, *Cartario alessandrino* cit., n. CCCVI, pp. 153-154 (1210 agosto 12); sul comune di Asti, si veda R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980 (Biblioteca storica subalpina, 200), specie pp. 233-258.

<sup>49</sup> Gasparolo, *Cartario alessandrino* cit., p. 154: "Cum dominus Iacobus Dei gratia Taurinensis episcopus ... habere in mandatis, ut sententiam llatam a domino Aripando Vicecomite Mediolanensis Ecclesie ordinario in concordia domini Guillelmi Mediolanensis archipresbiteri et domini cancellarii, super subiectione et obedientia prestanda domino Alexandrino et Aquensi episcopo a clericis de Fibinis"; con questo atto il presule conferma anche la precedente sentenza contro le obiezioni sollevate dal sindaco della Chiesa di Asti.

<sup>50</sup> Si tratta di due esponenti di particolare spicco, fortemente legati alla sede romana – anche l'arciprete Guglielmo Balbo proveniva dalle file dei suddiaconi papali –, frequentemente impegnati come giudici delegati nella regione padana: sul *magister* Guglielmo Balbo, oltre a M. Pogliani, *Il dissidio fra nobili e popolari a Milano. La controversia del 1203 fra l'arcidiacono e il primicerio maggiore*, in *Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana*, X, Milano 1981 (Archivio ambrosiano, 42), p. 48, si veda l'esemplificazione in Alberzoni, *Da Guido di Aosta a Pietro di Lucedio* cit., p. 228; su Aripando Visconti, ordinario della Chiesa milanese (nel settembre del 1203 attivo come procuratore degli ordinari nella causa che li vedeva opposti al clero decumano di Milano: Pogliani, *Il dissidio fra nobili e popolari* cit., pp. 84-85), almeno dal 1203 anche canonico di S. Maria di Novara (Scarzello - Morandi - Leone, *Le carte dell'Archivio capitolare di S. Maria di Novara* cit., n. DCCXXX, pp. 312-313; Behrmann, *Domkapitel und Schriftlichkeit*

Ugo Tornielli, per garantirne l'esecuzione, aveva dovuto ancora ricorrere alla curia, perché affidasse tale compito a un ecclesiastico autorevole e il papa aveva allora incaricato il presule torinese<sup>51</sup>. Un'azione di tal genere comportava un notevole impegno finanziario, giacché per la richiesta sia delle *littere commissorie*, sia delle *executorie*, rispettivamente destinate ai giudici e agli esecutori delle sentenze, era necessario pagare determinate somme alla *audientia* papale e alla cancelleria, mentre i giudici delegati potevano essere direttamente liquidati in loco<sup>52</sup>.

In un simile frangente dovette essere costante la necessità di denaro da parte dei procuratori del Tornielli presso la curia papale: perciò il presule aveva rilasciato loro una o più lettere, munite del suo sigillo, con le quali egli li autorizzava a contrarre mutui presso i *mercatores Romani*; possiamo ipotizzare che si trattasse di un espediente per lasciare mano libera ai procuratori, che avrebbero potuto mutuare diverse somme a seconda del valore del bene per il quale speravano di ottenere una commissoria papale: essi avrebbero potuto indebitarsi fino a 100 libbre per riaffermare la dipendenza da Alessandria di chiese sulle quali la sua giurisdizione era già stata riconosciuta; fino a 150, se il presule avesse potuto possedere liberamente le chiese delle otto località, dall'unione delle quali era sorta Alessandria; se poi i procuratori fossero riusciti a ottenere un mandato per ricondurre sotto la giurisdizione del vescovo alessandrino i beni della chiesa esente di S. Martino *de Foris*, essi avrebbero potuto mutuare addirittura 300 libbre<sup>53</sup>. A un

cit., pp. 60 e 270), quindi dal 1208 vescovo di Vercelli (Savio, *Piemonte*, p. 488), dal 1212 legato papale assieme a Sicardo di Cremona, e morto nel 1213, si veda Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 165-169, dove si precisano alcune indicazioni contenute nella classica opera di H. Zimmermann, *Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vom Regierungsantritt Innocenz' III. bis zum Tode Gregors IX. (1198-1241)*, Paderborn 1913 (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, 17), pp. 68-69.

<sup>51</sup> Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 251-252 evidenzia tra le maggiori debolezze della giurisdizione delegata, la sostanziale dipendenza dalle istanze locali per garantire l'esecuzione delle sentenze emesse.

<sup>52</sup> Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 13-14; 71-73; 176-179; 185-189; 226-233; l'analisi delle procedure presso la curia con i costi dei diversi atti in Heckel, *Das Aufkommen* cit., pp. 294-300.

<sup>53</sup> Le notizie si desumono da Reg. Vat 8, f. 70r <114> (PL 216, coll. 472-473; Potthast 4323: 1211 ottobre 12); i passi in seguito citati dal Reg. Vat. 8 (che è una copia datata al 1365-1367) sono stati collazionati con F. Bosquet, *Innocentii tertii pontificis maximi epistolarum libri quatuor...*, Tolosae 1635, n. CXIV, p. 255, che risulta talora più attendibile della copia trecentesca: si veda E. Pásztor, *Studi e problemi relativi ai registri di Innocenzo III*, "Annali della Scuola speciale

certo punto, però, il Tornielli, che evidentemente aveva istituito un rapporto tra il valore dei beni che sperava di poter controllare e il rischio finanziario che intendeva correre, forse perché non più in grado di sostenere le spese autorizzate, era stato smascherato nelle sue reali intenzioni dai *mercatores*. Di fronte a una tale accusa, Innocenzo III dispose di istituire un regolare processo canonico sull'operato del vescovo e delegò la causa ad Azo, abate di S. Stefano di Bologna<sup>54</sup> e a *magister Gratia*, noto canonista e *decretorum doctor*, allora dimorante nella città felsinea<sup>55</sup>. I due ascoltarono le parti in causa, e nonostante il presule, pur riconoscendo l'autenticità del sigillo, avesse negato il compromettente contenuto dell'incarico dato ai suoi procuratori, i delegati papali stabilirono la sua piena responsabilità e comunicarono al pontefice l'esito dell'inchiesta<sup>56</sup>. Innocenzo III, contrariato per tanta sfrontatezza – che in realtà sembrava piuttosto dimostrare una buona conoscenza dell'andamento degli uffici curiali, nonché la disponibilità a utilizzare anche mezzi sleali pur di ottenere vantaggi –, espresse tutto il suo

per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma”, 2 (1962), pp. 292-293. Un quadro generale dei problemi in H. Feigl, *Die Überlieferung der Register Papst Innozenz' III. (Handschriften und Druckausgaben)*, “Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung”, 65 (1967), pp. 269-274 (*Die Edition der Registerjahrgänge 13-16 durch François Bosquet*).

<sup>54</sup> Sul monastero di S. Stefano di Bologna P.F. Kehr, *Italia pontificia*, V: *Aemilia sive provincia Ravenas*, Berolini 1911, pp. 156-158.

<sup>55</sup> Per la ricostruzione della carriera di *magister Gratia* vedi M. Sarti - M. Fattorini, *De Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, I, Bononiae 1888-1896, pp. 644-651; egli fu un noto decretista e decretalista, stretto collaboratore dei cardinali Niccolò di Tuscolo e Guala Bicchieri (per i quali vedi Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg*, pp. 147-150 e 141-146), svolse per conto di Innocenzo III e, soprattutto, di Onorio III, numerosi incarichi, fu arcidiacono del capitolo di Bologna, nominato patriarca di Antiochia (carica che non accettò), nel 1224 divenne vescovo di Parma, dove resse la diocesi fino al 1236; è autore di un *Ordo iudiciarius* (ed. F. Bergmann, *Pilii, Tancredi, Gratiae Libri de iudiciorum ordine*, Göttingen 1842 [Aalen 1965], 317-384).

<sup>56</sup> Reg Vat 8, f. 70r; Bosquet, *Innocentii* cit., p. 255 (PL 216, col. 472): “Verum mirari cogimur et moveri super eo quod ab Alexandrino episcopo didicimus attemptatum, ex iuramento quod ipse prestavit in causa, que inter ipsum et quosdam mercatores Romanos coram vobis ex delegatione nostra extitit ventilata, qui cum ab eo quandam repeterent pecunie quantitatem, quam Rome suis procuratoribus mutuaverant litteras eius habentibus de mutuo contrahendo, ipse suum recognoscens esse sigillum, quod litteris erat impressum, sed negans eas de sua conscientia processisse, constanter asseruit”.

sdegno<sup>57</sup> e il 12 ottobre del 1211 affidò ai medesimi delegati il compito di sospendere pubblicamente il Tornielli dall'ufficio episcopale e sacerdotale, al fine di scoraggiare eventuali imitatori<sup>58</sup>.

Ugo tentò forse di resistere alla grave sanzione, ma dovette infine arrendersi e, adducendo come motivo gli acciacchi della vecchiaia, chiese al papa di poter abbandonare quel *pontificale officium*, dal quale era stato pubblicamente sospeso due anni prima; così il 12 novembre 1213 Innocenzo III ordinava a Giacomo di Torino di accogliere la *cessio* del Tornielli<sup>59</sup>. Il dissidio tra la curia romana e il vescovo acquense non si era in quegli anni sanato: infatti nel mandato papale non si accennava affatto all'istruzione di un'inchiesta che accertasse i motivi della domanda di cessione, ma anzi, ipotizzando l'eventualità che il presule resistesse, si concedeva a Giacomo di costringerlo a effettuare il passo anche con la minaccia di censure

<sup>57</sup> Come si evince sia dall'arenga – spesso omessa in documenti di questo genere –, sia dalla *dispositio*: Reg Vat 8, f. 70r; Bosquet, *Innocentii* cit., p. 255 (PL 216, coll. 472-473): “Illius testimonium invocamus, qui testis est in celo fidelis, quod quantum ipse nobis donare dignatur, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, negotia que ad sedem apostolicam perferuntur cum puritate ac honestate tractare expedire curamus, venalitatis vitium, quod ex cupiditate procedit, que radix est omnium vitiorum, omnimodis detestantes; sicut etiam illi perhibere testimonium veritati qui pro diversis negotiis exequendis ad Romanam Ecclesiam frequenter accedunt, quam per divini muneris gratiam ab huiusmodi labis contagio servare satagimus expiatam, ut quod gratis accepimus, gratis demus, nullatenus sustinentes quod in causis ecclesiasticis aliqua pactio vel conventio seu etiam promissio intercedat, quatenus, si quid interdum post finem negotii fuerit exhibitum, non per necessitatem extortum, sed per devotionem appareat esse collatum. (...) Ex hiis quidem evidenter apparet quid de nobis idem episcopus senserit, quos ad bona ecclesiastica concedenda per interventum pecunie induci posse putabat, quidve dari mandaverit pro bonis ecclesiasticis obtinendis, cum expresse taxaverit quantam pro istis et quantam pro illis possent pecuniam mutuare”.

<sup>58</sup> Reg Vat 8, f. 70r; Bosquet, *Innocentii* cit., p. 255 (PL 216, col. 473): “Quia vero non solum a malo sed ab omni specie mali precipit Apostolus abstinere, nos zelo ecclesiastice honestatis accensi, tanta presumptionis ac turpitudinis malum corrigere cupientes, per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatenus auctoritate nostra suffulti prefatum episcopum ab executione pontificalis et sacerdotalis officii, sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis obstaculo, publice suspendatis, ut eius exemplo similia ceteri agere pertimescant, facientes sententiam suspensionis huiusmodi per censuram ecclesiasticam observari”.

<sup>59</sup> Reg Vat 8, f. 164 r <n. 140>; Bosquet, *Innocentii* cit., n. CXL, pp. 656-657 (PL 216, col. 932; Potthast 4847): “Venerabilis frater noster Aquensis episcopus nobis per litteras humiliter supplicavit ut eundem senectute confectum a sollicitudine pontificalis officium absolvere dignaremur”; su Giacomo di Carisio vedi sopra, nota 46.

ecclesiastiche; inoltre, solo dopo l'avvenuta *cessio*, il presule torinese era autorizzato ad assolvere il Tornielli dalla sospensione comminatagli dai delegati papali<sup>60</sup>. Giacomo di Torino avrebbe poi dovuto provvedere all'elezione di un successore idoneo e la scelta cadde su Anselmo, già preposito della cattedrale acquense e da molti anni fiero oppositore del vescovo Ugo. Quest'ultimo fu adeguatamente provvisto di un beneficio ecclesiastico nella diocesi di Acqui e continuò a ricoprire la dignità di arcidiacono all'interno del capitolo dal quale proveniva, S. Maria di Novara<sup>61</sup>.

Anche in questo caso, dunque, la potente *lobby* dei banchieri romani ebbe la meglio<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Reg Vat 8, f. 164 r; Bosquet, *Innocentii* cit., pp. 656-657 (PL 216, col. 932): “Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus cessionem ipsius recipias vice nostra, ipsum, si a cedendi proposito forte desisterit, ad id per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compellendo. Eius autem cessione recepta relaxes sententiam, quam dilecti filii abbas Sancti Stephani Bononiensis et magister Gra. in eum auctoritate nostra protulisse noscuntur”.

<sup>61</sup> Reg Vat 8, f. 164 r; Bosquet, *Innocentii* cit., p. 657 (PL 216, col. 932): “ac sibi de proventibus Aquensis Ecclesie juxta facultates ipsius et necessitatem persone provisionem congruam facias assignari”.

<sup>62</sup> Hageneder, *Probleme des päpstlichen Kirchenregiments* cit., p. 51: “Trotz allem setzte sich selbstverständlich die Lobby der Geldwechsler durch”.